

Crisi di impresa: un primo flash sul decreto legge approvato in data 29 aprile 2016

Contenuti

1. Premessa
2. Misure per favorire le imprese in caso di fabbisogno finanziario
3. Considerazioni preliminari

1. Premessa

Con Decreto Legge del 29 aprile 2016, pubblicato in data 3 maggio 2016 sulla G.U., (**"Decreto"**), il Governo italiano introduce, tra le altre previsioni, misure per favorire le imprese in caso di fabbisogno finanziario, per agevolare la riscossione di crediti finanziari e per snellire, in ottica di contrazione dei tempi, le procedure concorsuali.

Le novità rappresentano il primo risultato concreto del percorso avviato dalla commissione per le proposte di riforma organica delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, istituita dal Ministero di Giustizia con decreto del 24 febbraio 2015 (**"Commissione Rordorf"**), i cui lavori hanno portato alla recente approvazione da parte del Governo italiano del disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza (**"Disegno di Legge"**).

2. Misure per favorire le imprese in caso di fabbisogno finanziario

2.1 Il "pegno non possessorio"

Il Decreto, anche in applicazione dei criteri direttivi previsti dal Disegno di Legge e nella prospettiva di facilitare la copertura di fabbisogni finanziari, disciplina, per la prima volta in modo organico, l'istituto del "pegno non possessorio", vale a dire una forma di garanzia che non comporta lo spossessamento del costituente e che gli consente di continuare ad utilizzare il bene vincolato nel processo produttivo della sua attività d'impresa.

Questo pegno può avere ad oggetto beni mobili, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, anche con riferimento a una o più categorie merceologiche o ad un valore complessivo, con l'esclusione dei beni mobili registrati.

Per effetto del verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore ha facoltà di procedere:

- a. alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito;
- b. alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
- c. alla locazione del bene oggetto di pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito;
- d. all'assegnazione dei beni oggetto del pegno, fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente gli specifici criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita.

2.2 Il patto marciano nei nuovi contratti di finanziamento

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Roma

Antonio Auricchio
Tel. +39 06 478751
aauricchio@gop.it

Gabriella Covino
Tel. +39 06 478751
gcovino@gop.it

Giuseppe De Simone
Tel. +39 06 478751
gdesimone@gop.it

Padova

Paolo Gnignati
Tel. +39 049 6994411
pgnignati@gop.it

Torino

Luca Jeantet
Tel. +39 011 5660277
ljeantet@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

www.gop.it

Il Decreto introduce la possibilità di inserire, con efficacia ora per allora, un “patto marciano” nei contratti di finanziamento.

In particolare, in caso di finanziamento avente come garanzia un bene immobile (che non deve essere la residenza dell'imprenditore), è ammessa la possibilità di stipulare un contratto di cessione del bene stesso, che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore.

Il tutto con due ulteriori precisazioni circa la morosità.

Nel caso di rimborso in rate mensili, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate.

Nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore ad un mese (per esempio rate trimestrali o semestrali) l'inadempimento si verifica trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta.

Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori.

È data infine facoltà alle parti, tra le quali è già in vigore un contratto di finanziamento, di rinegoziare il contratto di finanziamento in essere e, in questo contesto, possono adottare il patto marciano.

2.3 Altre novità finalizzate a rendere più celeri le procedure concorsuali ed il recupero dei crediti finanziari

Ulteriori misure finalizzate a rendere più celeri le procedure concorsuali e le procedure esecutive sono:

- la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori;
- la previsione di revoca del curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura;
- l'istituzione presso il Ministero della giustizia un registro digitale e concorsuali e delle procedure esecutive;
- la riduzione dei termini più brevi per le opposizioni agli atti dell'esecuzione;
- l'obbligo per il giudice di disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore;
- la possibilità per l'acquirente del bene in un'asta giudiziaria di indicare l'assegnazione dello stesso in favore di un soggetto terzo.

3. Considerazioni preliminari

Le novità del Decreto, specie nella prospettiva della gestione ed auspicabile soluzione di una crisi di impresa, si collocano nel solco di un approccio di riforma non più episodico ed emergenziale, bensì sistematico ed organico, che riconduca a linearità un sistema divenuto nel tempo troppo frammentato e che tenga conto anche delle sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea.

In particolare, l'introduzione della nuova forma di garanzia non possessoria, consentendo l'utilizzo nel processo produttivo dei beni vincolati, dovrebbe rendere più facile il sostegno dei fabbisogni finanziari, potendo tuttavia, in caso di impiego non razionale e soprattutto coerente con un reale piano di risanamento, determinare una riduzione della garanzia patrimoniale e favorire, mediante la costituzione di un privilegio speciale, determinate categorie di creditori a scapito del ceto chirografario.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali